



## Regolamento per la riscossione quote annuali iscrizione Albo DELIBERA NR. 06 del 31/01/2011

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la seguente proposta di deliberazione:

- premesso che il D.L.C.P.S. n. 233/46, recante norme per la ricostruzione degli Ordini della Professioni Sanitarie, prevede all'art. 4 che il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilisca una tassa annuale di iscrizione all'Albo, che, per la natura stessa dell'Ordine, è stata assimilata ad un tributo;
- che la riscossione dei tributi è regolata dalla normativa contenuta nel DPR n. 602/73 come risulta modificata dal D.Lgs: 26/02/1999 n. 46 – recante norme in materia di riscossione mediante ruoli in attuazione della legge delega n. 337/98 – e dal successivo riordino della disciplina della riscossione mediante ruoli previsto dal D.Lgs. 13/4/1999 n. 112;
- che, in materia di disciplina della riscossione sono intervenute ulteriori modifiche legislative tra cui in particolare la legge 2/12/2005 n. 248 con cui è stato convertito il D.L. 30/9/2005 n. 203 che ha soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed ha attribuito le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate che le esercita mediante Equitalia Spa, appositamente costituita;
- che la riscossione delle quote ordinistiche è regolata, a norma delle vigenti disposizioni, da convenzione sottoscritta con CO.RI.T. Riscossioni Locali S.p.A. di Rimini in data 28/01/2009 con scadenza 31/12/2011, convenzione che prevede, prima della riscossione coattiva mediante ruoli, una fase di riscossione volontaria mediante invio di avvisi bonari;
- tenuto presente che, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 37 del 22/2/1999, art. 2, l'Ordine non è più tutelato per quanto riguarda la puntualità delle entrate di bilancio in quanto il concessionario non è più tenuto al versamento del non riscosso per il riscosso, e pertanto con le convenzioni successive, compresa quella vigente, il concessionario versa all'Ordine l'importo degli avvisi riscossi;
- considerato che, a fronte di tale situazione convenzionale che comporta grave disagio per la gestione ordinistica, è emerso negli ultimi anni il fenomeno di morosità da parte di un numero sempre crescente di iscritti;
- tenuto presente che più elementi concorrono a ritardare il versamento della quota da parte degli iscritti: spesso gli avvisi ritornano al mittente per irreperibilità a diverso titolo del destinatario, in altri casi le banche non effettuano più i pagamenti dovuti a seguito di ordine permanente venuto a cessare, in altri casi iscritti comunitari o extracomunitari che migrano in altro Paese senza farne comunicazione all'Ordine;
- considerato che la situazione descritta ha comportato e comporta sempre più per l'Ordine un aggravio di lavoro di segreteria con ulteriori oneri per il recupero delle quote, ci si è rivolti più volte alla Federazione Nazionale per rappresentare le problematiche emerse;
- tenuto presente che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è intervenuta:
  - **con deliberazione del Comitato Centrale n. 39 del 13/2/2004, invitando gli Ordini ad adottare una deliberazione tendente a prevedere, in aumento alla tassa annuale**



*per i medici morosi, un importo pari al 10% della tassa stessa dovuto quale rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ente ai fini della riscossione, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;*

▪ **con comunicazione n. 23 del 4 maggio 2006** precisando che:

- lo stato di morosità del pagamento dei contributi si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire il 31 dicembre;
- successivamente a tale data va attivata la procedura di cui ai combinati disposti dell'art. 11, ultimo comma, del DLCPS n. 233 del 1946 e dell'art. 11, secondo comma del DPR 5 aprile 1950 n. 221 (indicando la procedura da seguire per la cancellazione dall'albo per "morosità");
- l'iscritto cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso;
- la reinscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi;
- preso atto della Comunicazione n. 24 "Regolamento interno per la riscossione coattiva delle quote" con cui la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri in data 3/7/2009,
- ritenuto di dare attuazione alle direttive della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano la materia;
- il Consiglio direttivo nella seduta del 31/01/2011
- dopo adeguata discussione;
- per le motivazioni espresse in premessa

**DELIBERA**

- 1) di fare propri i principi enunciati nelle direttive della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri richiamati in premessa che si danno qui per integralmente trascritti;
- 2) di continuare ad avvalersi del sistema di riscossione volontaria della tassa annuale di iscrizione all'Ordine dovuta dagli iscritti;
- 3) di applicare in caso di morosità del pagamento della tassa annuale di iscrizione che si concretizza alla scadenza dell'anno civile, vale a dire il 31 dicembre, all'obbligo del rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ordine ai fini della riscossione pari al 10%, in misura fissa, della tassa annuale, con salvezza dell'integrale recupero delle spese legali e procedurali eventualmente sostenute in caso di ricorso all'autorità giudiziaria;
- 4) di stabilire le seguenti fasi operative per evitare la procedura di riscossione coattiva tramite concessionario a semplificazione delle procedure a salvaguardia dell'Ordine e degli iscritti:
  - 1<sup>a</sup> fase: invio, entro il 31 marzo, dell'avviso bonario da parte del concessionario a corrispondere la quota annuale di iscrizione entro la data fissata dall'Ordine;
  - 2<sup>a</sup> fase: invio, entro il 31 luglio, di sollecito di pagamento agli iscritti morosi da parte di CO.RI.T. Riscossioni Locali S.p.A. di Rimini;



- 3<sup>a</sup> fase: invio, entro il 30 novembre, di sollecito di pagamento agli iscritti morosi con raccomandata a.r. ovvero PEC, da parte dell'Ordine, nella quale si ricorda che la morosità nel pagamento della quota comporta la cancellazione dall'Albo a norma dell'art. 11 DLCPS 233/46 oltre all'obbligo del rimborso forfetario per le spese amministrative sostenute dall'Ordine ai fini della riscossione pari al 10%;
  - 4<sup>a</sup> fase: dopo il 31 dicembre invio di raccomandata a.r. ovvero PEC di convocazione del Presidente per l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo; qualora la raccomandata non pervenga al destinatario, si procederà a notifica in base alla specifica normativa prevista dalle disposizioni del codice di procedura civile;
  - 5<sup>a</sup> fase: cancellazione dall'Albo con notifica del provvedimento all'interessato e a tutti gli Enti ed Autorità previsti dall'art. 2 DPR 221/1950.
- 5) l'iscritto cancellato può essere reinscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione, nella fattispecie abbia pagato i contributi di cui era moroso;
- 6) la reinscrizione entro tre mesi consente al sanitario cancellato di mantenere lo stesso numero di iscrizione e l'anzianità maturata successivamente ai tre mesi.

La presente deliberazione, avente natura di provvedimento regolamentare, verrà trasmessa per l'approvazione alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a norma dell'art. 35 del DPR 221/1950.

Il Segretario  
Dott. Giovanni Cananzi

Il Presidente  
Dott. Maurizio Grossi